



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0587146 19/09/2018 11,25
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : IRPINIAMBIENTE S.P.A. ; COMUNE DI MONTELLA
ARRPAC AVELLINO; A.S.L. AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 112 del 2018



Alla Società IRPINIAMBIENTE S.p.a.
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino (AV)

Al Comune di Montella (AV)
83048 Montella (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'ATO1 Calore Irpino
Via Seminario
Casa della Cultura "Victor Hugo"
83100 Avellino

All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
c/o C.C.I.A.A.
Corso Meridionale, 58
80143 Napoli

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 208, DGR 386/16. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montella alla Località Baruso. Soc. Irpiniambiente s.p.a.. D.D. n. 249 del 22/12/2011, n. 208 del 30/05/2012, n. 44 del 24/11/2014. Variante non sostanziale finalizzata ad inglobare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue. Trasmissione Decreto Dirigenziale.

Si trasmette, in allegato, per l'impianto in oggetto indicato gestito dalla Società Irpiniambiente S.p.a., il Decreto Dirigenziale n. 52 del 17/09/2018 di approvazione della modifica non sostanziale finalizzata ad inglobare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.

Si precisa che per mero errore materiale nel suddetto Decreto Dirigenziale non sono riportati il numero di protocollo e la data relativa alla dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento, dichiarazione acquisita al protocollo n. 574992 del 13/09/2018.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Angelo Imbriale

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania



Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
52	17/09/2018	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 208, DGR 386/16. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi. Impianto sito in Montella (AV) alla Localita' Baruso. Societa' Irpiniambiente S.p.A. - DD.DD. n. 249 del 22/12/2011, n. 208 del 30/05/2012 e n. 44 del 24/11/2014. Variante non sostanziale finalizzata ad inglobare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 6454E9D32CA65810D740A09EDDC769EF80FBCEDC

Frontespizio Allegato : 45CD498A608C6AAD1070C91777C4E85D8D5771DE

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 7 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
52	17/09/2018	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 208, DGR 386/16. Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi. Impianto sito in Montella (AV) alla Localita' Baruso. Societa' Irpiniambiente S.p.A. - DD.DD. n. 249 del 22/12/2011, n. 208 del 30/05/2012 e n. 44 del 24/11/2014. Variante non sostanziale finalizzata ad inglobare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione allo scarico dei reflui;
- c) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386 DEL 20/07/2016 che modifica ed integra la D.G.R. n. 81 del 09/03/2015;
- d) che con Decreto Dirigenziale n. 249 del 22/12/2011 la società Irpiniambiente S.p.a. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 e 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed alla gestione dello stabilimento di selezione e valorizzazione dei rifiuti della frazione secca con sede dell'impianto in Montella, località Baruso;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 208 del 30/05/2012 dell'allora Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli si è preso atto di una variante non sostanziale consistente nella integrazione della fase di lavorazione R3 per il codice CER 150101;
- f) con Decreto Dirigenziale n. 44 del 24/11/2014 è stata approvata una seconda variante non sostanziale consistente nella redistribuzione delle quantità di rifiuti in ingresso, il cui totale resta comunque invariato (30.875 T/a) e nella integrazione della operazione di recupero R12 per i codici CER di rifiuti già autorizzati;
- g) che la summenzionata Società con nota prot. 3217 del 09/03/2017 acquisita agli atti in pari data al n. 175193, ha chiesto l'approvazione di una modifica non sostanziale finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico già rilasciata in data 11/03/2014, prot. 1457 dall'ATO 1 Calore Irpino, con conseguente inclusione dell'autorizzazione allo scarico acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 125/06 e s.m.i. nel D.D. n. 249 del 22/12/2011;
- h) che questa Struttura, con nota del 18/04/2017 prot. 282411, ha inoltrato - tramite PEC le cui ricevute di avvenuta consegna sono agli atti - richiesta di parere all'ATO1 Calore Irpino, richiesta il cui esito veniva sollecitato con nota prot. n. 684616 del 18/10/2017;
- i) che l'ATO1 Calore Irpino con nota del 23/10/2017 prot. n. 6043, acquisito agli atti in data 24/10/2017, prot. n. 698422, comunicava che la pratica per la quale era stato richiesto parere era stata archiviata in data 11/04/2017, prot. n. 2232;
- j) La società Irpiniambiente S.p.a., conseguentemente, con nota prot. n. 14766 del 29/11/2017 trasmetteva nuovamente a questa U.O.D. ed all'ATO1 Calore Irpino la documentazione necessaria;
- k) che questa U.O.D., con nota del 06/12/2017 prot. n. 806364, ha inoltrato - tramite PEC, le cui ricevute di avvenuta consegna sono agli atti - nuova richiesta di parere all'ATO1 Calore Irpino, allegando la documentazione qui pervenuta;
- l) che l'ATO1 Calore Irpino con nota del 02/02/2018 prot. n. 818, acquisita agli atti in data 05/02/2018 al n. 79846, comunicava che non poteva essere espresso alcun parere per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico "poichè l'autorizzazione vigente scade il 10/03/2018" e che la ditta avrebbe dovuto richiedere "modifica sostanziale" dell'Autorizzazione unica ex art. 208; nell'ambito di tale procedimento sarebbe stato espresso il relativo parere;
- m) La società Irpiniambiente S.p.a., con nota prot. n. 1598 del 07/02/2018, acquisita agli atti in pari data al n. 88041 formulava la richiesta di autorizzazione unica per variante non sostanziale art. 208 del D.Lgs. 152/2006 finalizzata all'autorizzazione allo scarico per l'impianto di selezione sito in Montella (AV) alla località Baruso, zona PIP, da inglobare nell'autorizzazione di cui all'ultimo D.D. n. 44 del 24/11/2014;



- n) che questa U.O.D., con nota del 08/02/2018, prot. n. 90338, ha ritrasmesso, tramite PEC, le cui ricevute di avvenuta consegna sono agli atti, la richiesta di parere all'ATO1 Calore Irpino, allegando la documentazione qui pervenuta;
- o) L'ATO1 Calore Irpino, con note prot. n. 1258 del 19/02/2018 e n. 1730 del 08/03/2018, richiedeva ad Irpiniambiente spa e per conoscenza a questa U.O.D. documentazione integrativa che detta Società trasmetteva con note prot. n. 2103 del 22/02/2018 e n. 3709 del 06/04/2018, acquisite agli atti di questa U.O.D. rispettivamente al n. 123572 del 22/02/2018 e n. 224308 del 06/04/2018;
- p) Con nota prot. n. 4456 del 12/07/2018, acquisita agli atti in data 13/07/2018 al n. 454683 l'ATO1 Calore Irpino esprimeva il proprio nulla osta alla Società Irpiniambiente S.p.a. per lo scarico delle acque reflue industriali (nere), prodotte dal ciclo lavorativo della predetta società, nella pubblica fognatura per la quantità annua di 8.156,00 mc, entro i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, colonna scarico in corpo idrico superficiale; alla suddetta nota è allegata la pec del Comune di Montella, attuale gestore dell'impianto di fognatura, che, a firma dell'ing. Arnaldo Chiaradonna, responsabile del servizio 2, esprime parere favorevole sia per le acque nere che per quelle bianche condizionato a che dette acque rispettino i limiti di cui sopra per lo scarico in corpo idrico superficiale (per le acque nere fino alla messa in esercizio del costruendo nuovo depuratore di Stratola);
- q) Con nota prot. n. 462583 del 17/07/2018 questa U.O.D. comunicava ad Irpiniambiente s.p.a. i limiti di cui al suddetto parere, per i chiarimenti necessari al rispetto della prescrizione impartita, individuando, se del caso, soluzioni alternative rispetto a quanto previsto in progetto;
- r) La Società Irpiniambiente S.p.a. con nota prot. n. 8103 del 25/07/2018 acquisita agli atti in data 27/07/2018 al prot. n. 490775, ha comunicato che "le acque reflue industriali nere e le acque dei servizi igienici" verranno smaltite a mezzo di ditte autorizzate fino al nulla osta del Comune di Montella, nel mentre le acque di piazzale, destinato alla sola viabilità e parcheggio, verranno conferite in fogna bianca;
- s) La stessa Società con nota acquisita in data 31/08/2018 al protocollo n. 550394 ha trasmesso copia della documentazione a suo tempo inoltrata all'ATO1 Calore Irpino per il parere di competenza, nel mentre con nota prot. n. 9437 del 04/09/2018, acquisita al protocollo n. 558171 del 05/09/2018 ha precisato che non vi sono acque di processo e che il pozzetto in cui depositare le acque dei servizi igienici in attesa di essere smaltite a mezzo di ditte autorizzate ha un volume di circa 4 mc;

PRESO ATTO che

la Società ha trasmesso con le note sopra indicate, tra l'altro, la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica illustrativa a firma dell'Ing. Carmine Iandolo;
- b) planimetria rete fognaria;
- c) istanza con relativi allegati inoltrata all'ATO 1 Calore Irpino;
- d) versamento oneri istruttori.

PRESO ATTO altresì che la modifica non sostanziale de quo è finalizzata ad inglobare nella autorizzazione ex art. 208 del D: Lgs. 152/06 l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

RITENUTO che:

sulla scorta del nulla osta dell'ATO 1 Calore Irpino, del parere favorevole del Comune di Montella (AV), attuale gestore dell'impianto fognario, nonché della documentazione presentata dalla Società, si possa inglobare nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico e alla gestione delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;



VISTO

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.D. n. 249 del 22/12/2011 e successivi DD.DD. n. 208 del 30/05/2012 e n. 44 del , / 11/2014 ;

la D.G.R. n. 386 del 20/07/2016;

.il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Imbriale Angelo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. N..... del (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento), Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., dal parere espresso dall'ATO 1 Calore Irpino e del Comune di Montella e della proposta del Responsabile del Procedimento ing. Angelo Imbriale di adozione del presente atto,

DECRETA

1. **DI APPROVARE** la modifica non sostanziale proposta dalla Società Irpiniambiente S.p.a., rappresentata dal dott. Boccalone Nicola, nella qualità di Legale Rappresentante, per l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi sito in Montella (AV) alla località Baruso, di cui al D.D. n. 249 del 22/12/2011 e successivi DD.DD. n. 208 del 30/05/2012 e n. 44 del 24/11/2014, inglobando, nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue autorizzate ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto Legislativo, su conformi pareri favorevoli dell'ATO1 Calore Irpino e del comune di Montella (AV) così distinto:

- le acque provenienti dai servizi igienici, per un volume annuo presunto pari a 156 mc., verranno convogliate in pubblica fognatura nera nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5, Parte Terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "colonna scarico in rete fognaria" nel costruendo nuovo impianto di depurazione in località Stratola acquisendo il parere favorevole in merito da parte del Comune di Montella e dell'ATO 1 Calore Irpino; **nelle more si prende atto della condizione dell'esistente depuratore interessato allo scarico (depuratore Baruso) e del fatto che fino alla messa in esercizio del nuovo depuratore di Stratola è previsto, come da comunicazione della Società Irpiniambiente s.p.a., prot. n. 8103 del 25/07/2018, acquisita agli atti in data 27/07/2018 al n. 490775, e prot. n 9437 del 04/09/2018, acquisita al protocollo n. 558171 del 05/09/2018, che le acque dei servizi igienici verranno smaltire mediante ditta autorizzata (come da specifica prescrizione dell'ATO1 Calore Irpino prot. n. 4456 del 12/07/2018 454683, acquisita ag/li atti in data 13/07/2018 al n. 454683);**

-le acque di prima pioggia del piazzale, debitamente trattate, di seconda pioggia e pertinenziali, per una portata annua presunta pari a 8040 mc. vanno convogliate in pubblica fognatura bianca, nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "colonna scarico in acque superficiali"(come da specifica prescrizione dell'ATO1 Calore Irpino prot. n. 454683 del12/07/2018) con recapito finale nel Fiume Calore;

2. **è tassativamente vietato** lo scarico in fogna di:

- a) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
- b) benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
- c) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, etc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori



- domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione:
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc;
 - e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - g) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - j) sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D.Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;* di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura o corpo idrico superficiale;
 - k) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione;

3. E' FATTO OBBLIGO ALLA DITTA:

- a) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- b) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- c) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- d) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- e) smaltire fanghi eventualmente prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- f) nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- g) il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/05, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco con cadenza così come da tempistica dettata dal Regolamento A.T.O. 1 Calore Irpino n. 11 del 21/03/2016 (**Cat. 5 cadenza trimestrale**). Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06, rispettivamente "colonna in rete fognaria" per le acque nere, ad avvenuta attivazione dello scarico nel costruendo depuratore in località Stratola e "colonna scarico in acque superficiali" per le acque pertinenziali e di dilavamento piazzale, vigenti all'atto della campionatura e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia entro dieci giorni dalla data di certificazione al Comune, all'A.T.O. 1 Calore Irpino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino e alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- h) l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi, per cui è fatto obbligo alla Società Irpiniambiente spa di dotarsi, qualora non ne sia già in possesso, di ogni concessione o qualsivoglia altro titolo abilitativo necessario da parte degli Enti competenti; inoltre, per il caso di specie, di rendere accessibile il pozzetto fiscale agli organi competenti al controllo e all'esecuzione dei campionamenti da effettuarsi secondo la tempistica del Regolamento A.T.O. 1 Calore Irpino n. 11 del 21/03/2016;

4. RICHIAMARE i DD.DD. n. 249 del 22/12/2011 e successivi n. 208 del 30/05/2012 e n. 44 del 24/11/2014, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate ed in particolare la scadenza al 07/12/2021, in considerazione della scadenza della polizza fidejussoria fissata al 07/12/2022;

5. DARE ATTO che:

- a. Il sig. Boccalone Nicola nella qualità di Legale Rappresentante della Società Irpiniambiente S.p.a. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza;
- b. l'eventuale cambio dell'assetto societario (amministratore, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7. NOTIFICARE, il presente atto alla Società Irpiniambiente Spa;

8. TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Comune di Montella, all'ATO 1 Calore Irpino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'ASL Avellino, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta per l'archiviazione;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.



Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta